

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma, in persona del giudice unico dott. Giacomo Cicciò
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili riunite n. 1867/2019 R.G. e n. 2231/2019 R.G.
promosse da:

-LEONARDI PAOLO -opponente -
(avv.ti Roberto Cisani – Luca Amicabile)
-ASTORI CLAUDIO -opponente -
(avv.ti Roberto Angeloni – Federica Maraziti)
-PEZZOLI TIZIANO -opponente -
(avv.ti Roberto Angeloni – Federica Maraziti)

contro

-I2 CAPITAL PARTNERS SGR SPA -opposta -
(avv. Giuseppe Schiuma)

nonché contro

-NUOVI INVESTIMENTI SIM SPA IN LIQUIDAZIONE -
convenuta/contumace-

CONCLUSIONI: COME DA NOTE DEPOSITATE
TELEMATICAMENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

I2 Capital Partners SGR s.p.a. ha ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti di Paolo Leonardi, Claudio Astori e Tiziano Pezzoli per la somma di Euro 1.200.000,00 oltre ad accessori deducendo di essere divenuta titolare di un credito verso la Nuovi Investimenti Società di Intermediazione spa derivante dal diritto alla residuale distribuzione di una riserva da riduzione di capitale di pertinenza esclusiva di Capital Partners.

In forza di pattuizioni successivamente intervenute in sede di completamento della dismissione della partecipazione in Nuovi Investimenti, il credito per la distribuzione della stessa venne definitivamente determinato in Euro 1.200.000,00, con la previsione che i debitori assumessero l'impegno di eseguire tale distribuzione residuale



ove Nuovi Investimenti non vi avesse provveduto entro la data del 30/6/2018.

La distribuzione entro il termine previsto non ebbe luogo e con atto stipulato in data 26/7/2018, in variazione delle precedenti pattuizioni, Astori, Leonardi e Pezzoli, pro soluto e con vincolo di solidarietà passiva tra di loro, acquistarono il credito di Capital Partners ad un prezzo pari al suo valore nominale di Euro 1.200.000,00.

I termini di pagamento pattuiti non sarebbero stati rispettati e ciò fonderebbe la pretesa creditoria azionata monitoriamente.

Paolo Leonardi , Claudio Astori e Tiziano Pezzoli hanno proposto opposizione eccependo la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in forza della clausola compromissoria prevista dalla clausola 13.1 del contratto preliminare inter partes del 23 dicembre 2016.

Gli opposenti eccepivano in via gradata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma in favore di quello di Milano in forza della designazione avvenuta con la clausola 13.1 del contratto del 23 dicembre 2016 ed in via ulteriormente gradata l'incompetenza per materia del Tribunale di Parma in favore di quello delle Imprese in Bologna.

Nel merito gli opposenti contestavano la fondatezza della pretesa creditoria e domandavano la revoca del decreto ingiuntivo.

L'eccezione di carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria per la presenza di clausola compromissoria è fondata.

Come espressamente dedotto dall'ingiungente la pretesa creditoria vantata dalla stessa deriva da una cessione di credito pro-soluto stipulata con gli opposenti mediante la sottoscrizione, in data 26 luglio 2018, del secondo addendum all'accordo modificativo del contratto preliminare di compravendita del 23/12/2016 eseguito in data 8/8/2017 e che prevede alcune pattuizioni con effetto novativo rispetto alle precedenti



La scrittura del 26 luglio 2018 prevede tuttavia esplicitamente la “Sopravvenienza del Contratto, dell’Accordo Modificativo e del Primo Addendum”: “ Rimangono invariati e si intendono qui richiamati tutti i termini e le condizioni (inclusi gli Allegati) di cui al Contratto, all’Accordo Modificativo ed al Primo Addendum che non siano espressamente modificati e/o novati dal presente Secondo Addendum”.

Il contratto preliminare di compravendita di partecipazioni azionarie del 23/12/2016 (ossia il “Contratto”, n.d.r.) al paragrafo n. 13 prevede quanto segue: “ Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti avente ad oggetto il presente Contratto, sarà demandata e risolta in via definitiva da un Collegio Arbitrale di 3 arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (di seguito, le “Regole”). Gli Arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto e l’Arbitro avrà sede presso la Camera Arbitrale di Milano. Per tutte le questioni non disciplinate dalle Regole si applicheranno gli articoli 806 e ss del Codice di Procedura Civile. Per tutti i provvedimenti per i quali non dovesse essere competente il Collegio Arbitrale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i provvedimenti d’urgenza e i provvedimenti cautelari) le Parti concordano che sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano”.

Alla luce delle considerazioni svolte deve quindi ritenersi che la volontà delle parti estrinsecata nella scrittura del 26 luglio 2018 sia stata di richiamare e di mantenere ferma la clausola arbitrale convenuta nella scrittura del 23 dicembre 2016, con conseguente carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria adita.

Per costante giurisprudenza in caso di opposizione fondata sulla stipulazione di una clausola compromissoria deriva la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e quindi deve procedersi alla sua revoca.



Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che la presente pronuncia è limitata alla verifica della giurisdizione dell'autorità giudiziaria investita senza esame del merito.

P.Q.M.

- revoca il decreto ingiuntivo n. 406/2019 emesso dal Tribunale di Parma per la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in pendenza di clausola compromissoria;

- compensa le spese.

Parma, 23 marzo 2021

Il giudice

(Giacomo Ciccì)

